

**AS 2495**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio

***Nota di lettura sulle norme di interesse dei Comuni***

*Roma, 5 agosto 2016*

## **I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO**

Prima di commentare puntualmente le norme d'interesse dei Comuni della legge di conversione del dl n. 113 del 2016 (approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 2 agosto e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) riassumiamo in premessa i contenuti innovativi della norma sui quali l'ANCI ha espresso soddisfazione, nonché gli argomenti, anch'essi di rilievo, sui quali le istanze dei Comuni non hanno trovato una risposta adeguata. Si tratta di aspetti che in gran parte rimangono aperti e che potranno auspicabilmente essere recepiti dalla Legge di bilancio 2017, poiché riflettono l'esigenza, che è di carattere strutturale, di pervenire ad un quadro di stabilità, finanziaria e normativa, semplificando regole e vincoli che non hanno più giustificazioni, dando soluzione ad alcuni importanti problemi applicativi della nuova contabilità e ad altrettanto rilevanti questioni concernenti debiti dello Stato verso i Comuni, che non possono essere ignorate. Il quadro completo delle richieste dell'Anci è stato pubblicato nel corso dell'esame parlamentare del decreto.

*Il decreto recepisce alcune importanti richieste dei Comuni, di seguito sinteticamente riepilogate:*

### *Personale*

- abrogazione del criterio di contenimento della spesa per personale di cui al comma 557, lettera a) della legge 296 del 2006, un intervento fortemente richiesto dall'ANCI, che elimina una norma in grado di paralizzare la gestione del personale di un crescente numero di enti, anche a seguito di interpretazioni restrittive da parte della Corte dei Conti;
- ampliamento delle possibilità di assunzione (limite di copertura del turn over elevato al 75%) per i Comuni fino a 10 mila abitanti che abbiano un numero di dipendenti inferiore a quello ammesso per gli Enti Locali in condizione di dissesto sulla base di un rapporto medio dipendenti /popolazione per la corrispondente fascia demografica;
- deroga del blocco del rinnovo del turn over per il personale educativo e scolastico, con la possibilità di definire un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato;
- riattivazione delle procedure di mobilità volontaria per i Comuni e le Città Metropolitane situato nelle Regioni ove sia stato collocato il 90% del personale soprannumerario delle province;
- esplicita esclusione dal tetto alla spesa per lavoro flessibile degli incarichi conferiti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del TUEL.

### *Patto di stabilità 2015*

- abolizione della sanzione economica per violazione del Patto 2015 da parte delle Città metropolitane e degli enti di area vasta;
- riduzione al 30% della sanzione per i circa 140 Comuni non hanno rispettato il patto, con ulteriore detrazione delle spese effettuate in materia di edilizia scolastica.

*Integrazione risorse per Comuni particolarmente penalizzati dalla perequazione 2015-16, attraverso la riacquisizione al Fondo di solidarietà di risorse non assegnate per circa 26 milioni di euro.*

*Istituzione di un contributo per la riduzione delle penali sull'estinzione di mutui con Cassa depositi e prestiti.*

*Alcune semplificazioni negli adempimenti contabili, con particolare riguardo ai piccoli e medi Comuni.*

*Fondo di sostegno per gli enti locali gravati da oneri esorbitanti per effetto di sentenze per danni derivanti da calamità naturali e cedimenti.*

*Diverse misure a favore della gestione finanziaria degli enti locali colpiti da eventi sismici e alluvionali.*

*Interventi di miglioramento della disciplina del predissesto e del dissesto.*

*Città metropolitane*

- sterilizzazione del taglio incrementale 2016 con il contributo integrativo di pari importo
- abolizione della sanzione economica per sfioramento del Patto di stabilità 2015

*Alcune delle misure introdotte costituiscono risposta solo parziale alle rispettive problematiche:*

- la disciplina delle sanzioni Patto 2015 (le cui regole sono state abrogate nel 2016), che ha visto soltanto la riduzione della sanzione economica, senza riguardo alla proporzionalità con le dimensioni finanziarie dell'ente, con ulteriore abbattimento dei soli oneri sostenuti per edilizia scolastica. Inoltre, *non sono state modificate le sanzioni ulteriori relative ai divieti di contrarre mutui e di assumere personale* a qualsiasi titolo, i cui effetti di irrigidimento della gestione operativa sono del tutto sproporzionati alla violazione commessa;
- l'abbattimento dei costi del debito pregresso non comprende una *misura specifica per i debiti di maggiore entità*, già applicata ai debiti regionali e questo ridurrà di molto l'efficacia del contributo al pagamento delle penali per estinzione anticipata di mutui, pur prevista dal decreto. Non viene poi recepita la richiesta di *moratoria triennale sul pagamento dei mutui per il Comuni con meno di 5.000 abitanti*;
- molte delle misure di semplificazione contabile e di coordinamento con le modifiche derivanti dalla nuova contabilità non sono considerate dal decreto, tra cui la richiesta di abolire l'obbligatorietà del DUP per i Comuni di minori dimensioni;
- il fondo per fronteggiare gli oneri da sentenze esecutive resta limitato ai casi di "calamità" o "cedimenti strutturali", mentre non viene recepita la richiesta di introdurre la facoltà di copertura anche attraverso l'accensione di appositi mutui;

- infine, gli interventi sulla *disciplina del predissesto* restano isolati e disorganici. In particolare non viene raccolta l'esigenza di flessibilizzazione nella gestione del piano di riequilibrio e resta irrisolta la possibilità di riformulare il piano per applicare la più favorevole regolazione dei disavanzi da riaccertamento straordinario dei residui introdotta con l'armonizzazione dei bilanci.

*Non hanno invece trovato alcuna considerazione i seguenti punti:*

- non viene considerata l'esigenza, pur riconosciuta dallo stesso Governo, di avviare il ristoro delle *spese anticipate dai Comuni per il funzionamento degli Uffici Giudiziari* tra il 2012 e il 2015, per circa 700 mln. di euro, che incidono in particolare sui circa 180 enti presso i quali hanno sede Tribunali e Corti d'Appello;

- non viene adottata alcuna misura di integrazione delle risorse a parziale *riсторо del minor gettito IMU 2015 sui terreni agricoli montani*;

- non viene data alcuna soluzione sostanziale alle condizioni di imponibilità ai fini ICI/IMU delle *piattaforme petrolifere*, alla revisione dei criteri e dell'importo da attribuire ai Comuni sedi di aeroporti a titolo di *addizionale comunale sui diritti d'imbarco*, sulla quale si registrano mancate assegnazioni per il periodo 2007-2015 pari a circa 85 milioni di euro;

- il c.d. "*fondo IMU/Tasi*", istituito con la Tasi nel 2014 e progressivamente ridotto da 625 a 390 mln. di euro, resta non computabile tra le entrate utili per il saldo di competenza;

- sono ignorate le esigenze di sistemazione normativa della *gestione della TARI* (che dovrebbe poter continuare ad esercitarsi a cura del soggetto gestore del servizio rifiuti) e di alcune facoltà regolamentari già previste in regime ICI, tra cui la *possibilità di integrare i fondi per l'incentivazione del personale a supporto del recupero di evasione*;

- non viene considerata la richiesta di estendere fino a 10 anni il periodo per la *restituzione di somme indebitamente percepite* dai Comuni (contributi per la mobilità del personale statale, di contributi per i minori gettiti ICI per gli immobili «D», nonché per i maggiori gettiti ICI derivanti dall'incremento della base imponibile di alcune fattispecie impositive). La richiesta dell'ANCI limitava l'accesso al beneficio ai casi in cui il debito residuo fosse superiore, al 1° gennaio 2016, al 2% delle entrate correnti.

- non viene ridisciplinata la *redistribuzione in corso d'anno degli spazi di saldo di competenza*, sulla quale l'ANCI aveva chiesto una modesta incentivazione per i patti regionalizzati di settembre; non sono recepite le *esigenze di maggior favore per i comuni fino a 1000 abitanti* che nel 2015 erano esclusi dal Patto di stabilità, né è considerata l'opportunità di permettere il mantenimento nel Fondo pluriennale vincolato delle spese di investimento in caso di *mancata aggiudicazione dell'appalto*, per via dei ritardi dovuti all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti;

- non vengono accolte le richieste relative ad alcune importanti *esclusioni dal saldo di competenza*, ed in particolare: oneri per la *gestione "post mortem" delle discariche dismesse*; gli oneri da *rivalsa per condanne dell'Italia in sede UE* (art. 43, l. 234/2012); gli oneri derivanti da *regolazioni finanziarie per anni pregressi* a valere sul Fondo di solidarietà comunale. Altrettanto rilevante è la mancata

introduzione di: modalità più flessibili per l'accertamento dei *contributi a rendicontazione* a fronte delle inadempienze di molte Regioni nella corresponsione di contributi dovuti; revisione delle scadenze del DUP, dell'assestamento e della salvaguardia equilibri di bilancio, del rendiconto, conto economico e stato patrimoniale); *semplificazioni orientate ai Comuni minori* in materia di Piano dei conti integrato, di modelli semplificati per la previsione e il rendiconto, di esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del patrimonio.

*Per quanto riguarda le Città metropolitane*, infine, accanto ai positivi risultati sopra menzionati, alcuni importanti interventi richiesti rimangono disattesi: dalla facoltà di utilizzo straordinario dei proventi da alienazioni per assicurare l'equilibrio corrente, alle misure per facilitare la valorizzazione del patrimonio immobiliare mediante l'intervento dell'INAIL, alla possibilità di gestire – anche nel caso di violazione del Patto – le risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa. Vengono inoltre sottratte alle Città Metropolitane risorse importanti (quota parte dei 100 mln. di euro da fondo “ANAS strade” ex co. 656 della legge di Stabilità 2016), che ora sono direttamente erogate alle sole province delle RSO, con destinazione vincolata a “manutenzione straordinaria” delle strade.

## IL DECRETO LEGGE 113. COMMENTO DELL'ARTICOLATO

<p style="text-align: center;"><b>DL N. 113/2016</b>  <b>Articolo 1.</b>  <i>(Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>COMMENTO</b></p>
<p>1. Al comma 380-<i>sexies</i> dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro».</p>	<p>L'articolo 1, comma 17, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), modificando il comma 380-<i>sexies</i> della Legge di stabilità 2013, ha riservato una quota del Fondo di solidarietà comunale pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 ai Comuni la cui aliquota effettiva TASI abitazione principale per l'anno 2015 fosse inferiore a quella standard dell'1 per mille. Il comma 1 della presente disposizione precisa che tale somma di 80 milioni di euro è da intendersi come importo massimo. Pertanto l'eventuale residuo non utilizzato (pari a circa 15 mln.) ritorna nella disponibilità del FSC.</p>
<p>2. Le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015», pubblicato nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 231 del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalità per l'anno 2016.</p>	<p>Il <b>comma 2</b> precisa che le risorse residue degli accantonamenti effettuati per rettifiche del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015 sono riassegnate per le medesime finalità a valere sull'esercizio 2016. Si ricorda che il residuo dell'accantonamento previsto per la risoluzione delle contestazioni puntuali dei Comuni riguardanti errate stime o variazioni di base imponibile per il 2015 ammonta a circa 11 milioni di euro.</p> <p>Con i <b>commi 1 e 2</b> viene resa possibile l'applicazione dell'impegno preso dal Governo con l'accordo sull'FSC 2016 (Conferenza Stato-Città del 24 marzo u.s.) ad integrare con un'assegnazione aggiuntiva gli effetti del correttivo statistico già applicato alla redistribuzione perequativa delle risorse, a favore dei Comuni particolarmente penalizzati dalla perequazione, al fine di assicurare una maggior sostenibilità del dispositivo.</p>
<p>3. Al comma 380-<i>quater</i>, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e si può applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun Comune».</p>	<p>Il comma 380-<i>quater</i> della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disciplina la distribuzione di una quota crescente (20 per cento nell'anno 2015, 30 per cento per l'anno 2016, 40 per cento per l'anno 2017, 55 per cento per l'anno 2018) del Fondo di solidarietà comunale secondo i fabbisogni standard e le capacità fiscali. Con la disposizione in esame, si sancisce anche sotto il profilo normativo, la possibilità che lo schema</p>

	<p>perequativo a regime possa essere corretto al fine di mitigare le penalizzazioni eccessive, a favore – in particolare - dei Comuni di minore dimensione demografica. Come è noto infatti, l'avvio della perequazione basata sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, ha prodotto penalizzazioni rilevanti e di difficile sostenibilità in particolare per i comuni di piccole e piccolissime dimensioni.</p> <p>Già nel 2015, su richiesta dell'ANCI, il Parlamento aveva introdotto un meccanismo simile, con l'assegnazione di circa 29 mln. di euro ai Comuni nelle condizioni sopra indicate. Il correttivo statistico introdotto dal 2016 svolge parzialmente la stessa funzione, completata dall'assegnazione <i>una tantum</i> resa possibile dall'utilizzo dei fondi residui di cui ai precedenti commi 1 e 2, per complessivi ulteriori 26 mln. Il riparto di questa ulteriore quota è stato oggetto della Conferenza Stato – Città w Autonomie Locali del 14 luglio u.s. e ha riguardato i circa 2.700 Comuni delle Regioni a statuto ordinario, in maggioranza al di sotto dei 5 mila abitanti, per i quali l'effetto perequativo ha comportato una riduzione di risorse nel biennio 2015-2016 maggiore del -1,96 % delle risorse "storiche" 2014. (ved. comunicato Anci: <a href="http://www.anci.it/index.cfm?layout=detttaglio&amp;IdSez=821213&amp;IdDett=56747">http://www.anci.it/index.cfm?layout=detttaglio&amp;IdSez=821213&amp;IdDett=56747</a>)</p>
<p align="center"><b>Articolo 1-bis.</b> <b>(Semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali)</b></p>	
<p>1. Al comma 5-<i>quater</i> dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-<i>quater</i>, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa;</p>	<p>Il nuovo art. 1 -bis, prevede che con decreto del Mef sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per ciascun Comune delle regioni a statuto ordinario.</p> <p>Lo schema è trasmesso alla CSC e qualora non venga raggiunta l'intesa il decreto viene comunque inviato alle Camere. Nel caso di adozione di aggiornamenti delle capacità fiscali, senza mutamenti metodologici, il decreto è inviato alla CSC e nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo viene comunque adottato, essendo in questo caso escluso il passaggio alle Camere.</p> <p>La procedura indicata uniforma l'adozione e la modifica delle capacità fiscali a quanto già previsto per i fabbisogni standard, sulla base di una modifica introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.</p>

<p>qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo del presente comma. Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del <i>tax gap</i> nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato»;</p> <p>b) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e le parole: «dopo la conclusione dell'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa»;</p>	
<p>c) al terzo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».</p>	
<p><b>Articolo 1-ter.</b> <b><i>(Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)</i></b></p>	
<p>1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al</p>	<p>La norma può essere considerata in qualche misura una risposta a quanto richiesto da alcuni Comuni (vedi in particolare Palermo e altre grandi città siciliane) di andare in deroga a quanto previsto dall'art 19 comma 3 del decreto legislativo n.142/2015, prevedendo che siano le Prefetture, al fine di assicurare una pronta accoglienza, ad attivare strutture ricettive temporanee dedicate ai minori non accompagnati a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di immigrati minori non accompagnati.</p> <p>Tuttavia, si fa presente che, a norma invariata, la presa in carico del minore straniero non accompagnato rimane comunque responsabilità del Comune presso il quale lo stesso è allocato.</p> <p>Ciò desta inoltre perplessità circa le modalità di accoglienza che risultano molto più assimilabili ad un "CAS" per minori che ad un</p>

<p>tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio».</p>	<p>centro di prima accoglienza governativo, come si chiedeva con l'Intesa del 10 luglio 2014.</p> <p>Infatti, nel testo non sono stabiliti né tempi certi di accoglienza né servizi specifici di prima accoglienza (a partire dall'identificazione), rinviando genericamente al decreto istitutivo dei centri governativi, che tuttavia non è ancora stato pubblicato. Né si fa riferimento ad un sistema nazionale governato, ma l'iniziativa rimane a livello locale in capo alle singole prefetture, con tutti i problemi già riscontrati con il sistema di CAS adulti. Infine, il testo non garantisce di per sé una distribuzione dei minori su tutto il territorio nazionale che possa alleggerire i territori di sbarco.</p> <p>Si rischia in tal modo di attivare un tassello di accoglienza non coerente con il sistema definito in sede di intesa, ancora in fase di rodaggio.</p> <p>Sarà pertanto opportuno rimediare a questi aspetti critici da un lato intervenendo in sede di regolamento di attuazione dello stesso decreto legislativo 142 del 2015, nonché nell'ambito del Tavolo di Coordinamento Nazionale deputato, ai sensi degli articoli 9 e 16 del medesimo decreto, a definire le linee di indirizzo e la programmazione degli interventi.</p>
<p>2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2.</b> <b><i>(Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarietà comunale)</i></b></p>	
<p>1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 436, sono inseriti i seguenti: «436-bis, A decorrere dall'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 non è stata applicata nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettere a) e b), si applica a carico degli stessi con la seguente</p>	<p>La norma in esame prevede che la riduzione del Fondo di solidarietà comunale per 1.200 milioni di euro (co. 435, Legge Stab 2015), che per gli anni 2015 e 2016 non è stata applicata ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2012 (Emilia-Romagna-Lombardia-Veneto) e del 2009 (Abruzzo), sia applicata ai medesimi, fermo restando l'importo complessivo della riduzione, con la seguente gradualità:</p>

<p>gradualità, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435:</p> <p>a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento dell'importo della riduzione non applicata;</p> <p>b) per l'anno 2018, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;</p> <p>c) per l'anno 2019, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata;</p> <p>d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.</p> <p>436-ter, Nell'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 è stata applicata nella misura del 50 per cento nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettera c), fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 435, si applica a carico degli stessi comuni in misura pari al 60 per cento, per l'anno 2018 in misura pari all'80 per cento e a decorrere dall'anno 2019 in misura pari al 100 per cento.».</p>	<p>a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento dell'importo della riduzione non applicata;</p> <p>b) per l'anno 2018, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;</p> <p>c) per l'anno 2019, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata;</p> <p>d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.</p> <p>La norma prevede altresì che la predetta riduzione a carico dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 2013 nel territorio delle province di Massa e Carrara e di Lucca – cui per gli anni 2015 e 2016 si è applicata nella misura ridotta del 50 per cento – sia applicata in misura pari al 60 per cento per l'anno 2017, all'80 per cento per l'anno 2018 e al 100 per cento dal 2019.</p>
<p align="center"><b>Articolo 2-bis.</b> <b>(Norme relative alla disciplina del dissesto delle amministrazioni provinciali)</b></p>	
<p>1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.</p>	<p>L'art. 2-bis introduce una deroga a quanto previsto in tema di dissesto in materia di gestione dei mezzi finanziari per il risanamento, prevedendo, per le sole province che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale, che l'organo straordinario di liquidazione amministra i residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata. L'art. 255, che qui viene derogato, esclude per tutti gli altri enti tale possibilità</p>
<p align="center"><b>Articolo 3.</b> <b>(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila)</b></p>	
<p>1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 è assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo</p>	<p>Vengono concessi al Comune dell'Aquila 16 milioni di euro, a valere sul fondo destinato alla concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad</p>

<p>straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo, per quanto concerne le maggiori spese, è destinato alle seguenti finalità:</p>	<p>abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, istituito con il DL 43/2013, art. 7-bis, comma 1 (dotazione 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019).</p>
<p>a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; c) esigenze connesse alla viabilità; d) esigenze per il Trasporto pubblico locale; e) ripristino e manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.</p>	<p>Tale operazione non ha effetti, per le maggiori spese, sul conseguimento del saldo finale di competenza, in quanto queste ultime, se impegnate nel 2016 per le finalità di cui alle lettere a) b) c) d) ed e), sono bilanciate dalle maggiori entrate accertate a seguito dell'erogazione del contributo. Inoltre, il ristoro, previsto per coprire le minori entrate, mira ad assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, che potrebbe essere pregiudicato da minori accertamenti connessi agli strascichi degli eventi sismici del 2009.</p>
<p>1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Il <b>comma 1-bis</b> introduce modifiche al decreto legge 28 aprile 2009 n. 39 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”. La norma prescrive, tra l'altro, che l'acquisto di abitazione sostitutiva effettuato tramite la concessione di contributi a fondo perduto comporta il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta.</p>
<p>a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile. Se la volumetria dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei condomini, è inferiore rispetto a quella del fabbricato demolito, i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128</p>	<p>la <b>lettera a)</b> introduce specifiche rispetto alla concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. La modifica di maggiore interesse per il comune è la previsione che in caso di acquisto di abitazione sostitutiva l'abitazione distrutta è acquisita al patrimonio comunale. La rimanente parte della lettera disciplina i rapporti fra condomini Infine, si stabilisce l'esonero da imposta di successione e altre imposte e tasse</p>

<p>del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri condomini; se tuttavia l'edificio è ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di cui al citato quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti a coloro che tali spese hanno sostenuto. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri condomini di cui ai periodi precedenti, nonché quelli con i quali vengono comunque riassegnate <i>pro diviso</i> agli originari condomini o loro aventi causa le unità immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti, costituiscono titolo per trasferire sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali gli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti abitazione principale del <i>de cuius</i>»;</p>	<p>ipotecarie e catastali per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti abitazione principale.</p>
<p>b) all'articolo 14, comma 5-<i>bis</i>, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude l'applicazione dell'articolo 3».</p>	<p>La <b>lettera b)</b> stabilisce che per gli edifici civili privati che rientrano nei piani di ricostruzione del centro storico delle città redatti dai sindaci dei comuni colpiti dal sisma d'intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato e con il presidente della provincia nelle materie di sua competenza, non si applicano le disposizioni in materia di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 3 del DL n. 39/2009.</p>
<p>1-<i>ter</i>. All'articolo 67-<i>quater</i>, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri».</p>	<p>Il <b>comma 1-ter</b> modifica il Decreto legge 22/06/2012 n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", c.d. decreto Sviluppo, in particolare si stabilisce che per gli interventi di ricostruzione realizzati da soggetti privati singoli o in forma associata, che dovevano essere realizzati entro il termine stabilito dal Comune, qualora tale termine sia decorso inutilmente, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri.</p>

<p>1-<i>quater</i>. All'articolo 67-<i>quater</i>, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quarto e il quinto periodo sono soppressi.</p>	<p>Il <b>comma 1-<i>quater</i></b> abroga gli ultimi due periodi del comma 5 dell'art. 67-<i>quater</i>, del D.L. 83/2012, al fine di disciplinare le modalità per usufruire delle agevolazioni previste dal medesimo comma per la riparazione e per il miglioramento sismico delle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ubicate nei centri storici, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009.</p>
<p>2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2016 è destinato un contributo pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-<i>bis</i>, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.</p>	<p>La disposizione in oggetto prevede, per l'anno 2016, l'erogazione di un contributo a favore dei Comuni diversi da L'Aquila colpiti dagli eventi sismici del 2009, da destinare alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.</p> <p>Il contributo, pari complessivamente a 2 milioni di euro, è erogato a valere sulle risorse previste annualmente (197,2 milioni di euro) al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata. Inoltre, sono previsti ulteriori 500.000 euro finalizzati alla copertura delle spese di personale degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori cratere.</p>
<p>2-<i>bis</i>. Al fine di assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016 i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei contributi straordinari ivi previsti, pubblicano nel proprio sito <i>internet</i> istituzionale le modalità di utilizzo delle predette risorse e i risultati conseguiti.</p>	<p>Il <b>comma 2-<i>bis</i></b>, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, prevede la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2016, da parte dei comuni dell'Aquila e del cratere sismico, sul proprio sito <i>web</i>, delle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai contributi straordinari concessi dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame (pari complessivamente a 18,5 milioni di euro per il solo esercizio 2016) e dei risultati conseguiti.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3-bis.</b> <b>(Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)</b></p>	
<p>1. All'articolo 1, comma 441, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016».</p>	<p>Si tratta di disposizioni riguardanti i comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. <b>Il comma 1</b>, attraverso una modifica all'articolo 1, comma 441 della L. 208/2015 (Stabilità 2016), proroga al 30 settembre 2016 (in luogo dell'attuale 30 giugno 2016) il termine entro il quale le regioni devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati gli importi delle spese che gli enti territoriali colpiti dal sisma del maggio 2012 hanno sostenuto per fronteggiare gli eventi sismici e la ricostruzione con le risorse derivanti da donazioni e dagli indennizzi assicurativi. Tali spese, nel limite di 12 milioni di euro complessivi per i Comuni della regione Emilia-Romagna e di 1,5 milioni per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto non rilevano, per i 2016, ai fini della determinazione del saldo finale di competenza.</p>
<p>2. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i Commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-<i>septies</i> del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.</p>	<p>Il <b>comma 2</b>, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale conseguente al sisma del 20 e 29 maggio 2012, autorizza, per gli anni 2017 e 2018, i Commissari delegati, ossia i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma e le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli in materia di personale attualmente previsti da specifiche disposizioni, entro i medesimi limiti di spesa previsti per gli anni 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del D.L. n. 95/20123.</p> <p>Ai conseguenti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (senza pregiudizio degli interventi e risorse finanziarie già programmate e da programmare, ai sensi del D.L. n. 74/2012, in favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma del 2012).</p>

<p>122, per le annualità 2017 e 2018, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-<i>bis</i> del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4.</b> <b><i>(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)</i></b></p>	
<p>1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>	<p>L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero dell'interno, il «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» a favore dei comuni che, dovendo sostenere una spesa superiore alla metà della propria spesa corrente media dell'ultimo triennio per il risarcimento di sentenze esecutive relative ad eventi calamitosi o cedimenti strutturali, o di accordi transattivi ad esse collegate, rischiano il dissesto finanziario. Tale intervento, che appare relativamente limitato sia per l'elevata soglia di incidenza sulla spesa, sia per la dotazione finanziaria, è pertanto finalizzato ad evitare che, in presenza di condanne per tali fattispecie, verificatesi prima dell'entrata in vigore della norma, il comune debba affrontare situazioni di grave squilibrio finanziario tali da pregiudicare l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili propri dell'ente.</p> <p>La risorse disponibili a valere di tale fondo ammontano a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019.</p>
<p>1-<i>bis</i>. Limitatamente agli enti che comunicano le fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale di cui all'articolo</p>	<p>Il <b>comma 1-bis</b>, introdotto in fase di conversione, prevede, limitatamente al 2016, la proroga al 30 settembre per l'approvazione delle variazioni di assestamento e della salvaguardia degli equilibri per i soli comuni che comunicano al Ministero dell'interno, nei termini</p>

<p>175, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'adozione della delibera che dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193, comma 2, del medesimo testo unico sono fissati al 30 settembre 2016.</p>	<p>previsti, di trovarsi in una delle condizioni previste dal comma 1 (rischio di dissesto per sentenze connesse ad eventi calamitosi o cedimenti strutturali) e che pertanto richiedono l'accesso alle risorse del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti.</p>
<p>2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nei caso in cui l'80 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.</p>	<p><b>Il comma 2</b> disciplina le modalità di presentazione della domanda e di assegnazione delle risorse contenute nel Fondo. Gli enti comunicano al Ministero dell'interno la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione per l'anno in corso. Tale termine è invece fissato al 31 marzo per il triennio 2017 - 2019. La ripartizione dei fondi disponibili avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro 90 giorni dal termine di invio delle richieste. Le risorse assegnate a ciascun comune non potranno eccedere l'80% della richiesta. Tuttavia, nel caso in cui l'80% delle richieste avanzate dai comuni superi la disponibilità annua del Fondo, è previsto il riparto proporzionale; in caso opposto, invece, le risorse residue sono assegnate alle disponibilità del fondo per l'anno successivo. Si segnala che, <b>nel caso in cui le somme assegnate (e quindi accertate dall'ente) vengano impegnate dal comune nello stesso anno</b>, queste non hanno alcun impatto negativo sul saldo finale di competenza: infatti le spese sostenute dal comune, valide ai fini del vincolo di finanza pubblica, hanno la loro corrispondente entrata, anch'essa rilevante ai fini del saldo. Se, invece, le somme accertate dal comune non sono impegnate nello stesso anno, queste confluiscono in <b>avanzo vincolato</b>, non costituendo pertanto un'entrata rilevante ai fini del saldo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5.</b> <b><i>(Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno)</i></b></p>	
<p>1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>L'articolo 5 reca disposizioni in merito agli eventi alluvionali di Sarno del 1998 per i quali la Corte di Cassazione (cfr. Cassazione penale – III</p>

	sezione - 7 maggio 2013, n. 19507) ha riconosciuto il sindaco del comune di Sarno responsabile del reato di cui agli artt. 113, 40 e 589, commi 1 e 3, del codice penale (omicidio colposo)
a) i commi 458 e 459 sono sostituiti dai seguenti:	I previgenti commi 458 e 459 della legge di stabilità 2016, in vigore dal 1 gennaio 2016, prevedevano, rispettivamente: l'assegnazione al capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno
«458. Alla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo di Salerno è assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni di cui al comma 462, relativamente all'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Le somme non impegnate nel 2016 possono esserlo nell'esercizio successivo.	Rispetto alla previgente disposizione, che prevedeva l'assegnazione delle risorse al capo del dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, <b>il nuovo comma 458</b> prevede che la medesima somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 sia invece assegnata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, per la stipulazione delle transazioni con i familiari delle vittime dell'evento di Sarno.
459. La Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo di Salerno, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 458, individua i familiari delle vittime, entro il 31 dicembre 2016, e determina, avvalendosi a tal fine anche dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonché la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate. Il rimborso delle spese legali è definito previa acquisizione del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.»;	<b>Il nuovo comma 459</b> modifica l'autorità incaricata delle attività di elargizione, prevedendo che sia la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista, ad individuare i familiari delle vittime, indicando per tale attività di individuazione il termine del 31 dicembre 2016. Il nuovo comma 459 modifica l'autorità incaricata delle attività di elargizione, prevedendo che sia la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista, ad individuare i familiari delle vittime, indicando per tale attività di individuazione il termine del 31 dicembre 2016.
b) i commi 461, 462, 463 e 464 sono sostituiti dai seguenti:	I successivi commi modificano le procedure per l'assegnazione delle somme risarcitorie.
«461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 460, gli eredi in successione legittima hanno diritto al pagamento <i>pro quota</i> della medesima somma, nei limiti individuati ai sensi dei commi 459 e 460, previa presentazione di documentazione	

<p>attestante la qualità di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima.</p>	
<p>462. La Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo di Salerno, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, congiuntamente con il Comune di Sarno stipula appositi atti transattivi con i soggetti individuati ai sensi del comma 460 o, ove questi ultimi siano deceduti, con i soggetti di cui al comma 461, ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia di prescrizione.</p>	
<p>463. Le transazioni di cui al comma 462 sono stipulate a totale soddisfazione di ogni pretesa nei confronti delle Amministrazioni statali e territoriali individuate nella sentenza della Corte di cassazione penale del 7 maggio 2013 e tengono conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno.</p>	
<p>464. I procedimenti giudiziari in corso, anche in sede di esecuzione, sono sospesi fino alla conclusione degli accordi transattivi. Successivamente alla stipulazione degli atti, di transazione, che deve intervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2017, tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente. Ove le parti private non intendano stipulare gli accordi transattivi ne danno comunicazione scritta alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Salerno e i processi in corso proseguono su istanza delle parti. Le transazioni sono esenti da ogni imposta o tassa e le relative somme sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. Dopo la stipulazione degli atti transattivi la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Salerno trasmette un elenco riepilogativo al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze.».</p>	

<p>2. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 4.</p>	
<p>3. Le somme già trasferite al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alle speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, pari a euro 1.875.000, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno.</p>	
<p>3-bis. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2016 e 2017, il Ministro dell'interno presenta alle Camere un'apposita relazione che evidenzi l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 458, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>	<p>Il Ministro dell'interno dovrà presentare una relazione annuale alle Camere per evidenziare l'effettivo utilizzo delle risorse.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6.</b> <i>(Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria)</i></p>	
<p>1. Il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016, è differito per pari importo al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.</p>	<p><b>L'articolo 6</b> dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi. Il pagamento della rata in scadenza il 30 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.</p>
<p>2. I commissari delegati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.</p>	<p>I successivi commi intervengono sugli aspetti procedurali delle previsioni di cui al primo comma.</p>

<p>122, provvedono alla rideterminazione, per effetto di quanto disposto dal comma 1, dell'entità dell'aiuto di Stato nell'ambito delle decisioni C(2014)2356 del 7 marzo 2014 e n. C(2015)7802 del 13 novembre 2015 e alla verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012)9853 final e C(2012)9471 final del 19 dicembre 2012.</p>	
<p>3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di cui al comma 1, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti.</p>	
<p>4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, intestata al Presidente della Regione Emilia Romagna, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale. A tal fine, previa comunicazione</p>	

<p>dell'effettivo onere derivante dal comma 1, da effettuarsi da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al commissario delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2016, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al presente comma, sono versate, nell'anno 2016, per un corrispondente importo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	
<p>4-<i>bis</i>. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10 e 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall'articolo 3-<i>bis</i> del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 67-<i>octies</i> del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>Il <b>comma 4-bis</b> estende l'applicazione delle norme che dispongono agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012 anche alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.</p>
<p>4-<i>ter</i>. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «del 20 e 29 maggio 2012» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per gli scopi di cui alle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>b-bis)</i> del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».</p>	<p>Il <b>comma 4-ter</b> prevede che le risorse stanziare per il 2016 (5 milioni di euro) dalla legge di stabilità 2016 per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma (3,5 milioni di euro alla Lombardia e 1,5 milioni di euro al Veneto) sono destinati anche alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo e a favore delle imprese.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6-bis.</b> <b><i>(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i></b></p>	
<p>1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni</p>	<p><b>L'articolo 6-bis</b> prevede alcune misure finalizzate al potenziamento dell'attività dei vigili del fuoco, quali:</p>

<p>emergenziali, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unità per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali del 2017, previste dall'articolo 66, comma 9-<i>bis</i>, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, con decorrenza dal 31 dicembre 2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso di incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, si attinge dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-<i>bis</i>, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere utilizzate in data non anteriore al 15 dicembre 2017. Al relativo onere, pari ad euro 21.000 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-<i>bis</i>, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'autorizzazione all'assunzione straordinaria di 193 vigili del fuoco nei ruoli iniziali del Corpo per l'anno 2016 (<b>comma 1</b>);</li> <li>- l'ampliamento di 400 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e all'autorizzazione all'assunzione di un corrispondente numero di unità di personale (<b>comma 2</b>);</li> <li>- l'autorizzazione della spesa di 10 milioni per l'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo dei vigili del fuoco (<b>commi 3 e 4</b>).</li> </ul>
<p>2. Per garantire gli <i>standard</i> operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 400 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo</p>	

<p>dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 400 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 5.203.860 per l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno 2017 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile». L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 25.871.841 per l'anno 2016, a euro 15.464.121 per l'anno 2017 e a euro 15.052.678 a decorrere dall'anno 2018.</p>	
<p>3. Al fine di potenziare la capacità di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo ottimali livelli di protezione e sicurezza del personale operativo, è autorizzata, nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per provvedere all'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>	
<p>4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai</p>	

<p>fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7.</b> <b><i>(Rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno nell'anno 2015)</i></b></p>	
<p>1. La sanzione di cui al comma 26, lettera <i>a</i>), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.</p>	<p>Le disposizioni di cui all'art. 7 attenuano le sanzioni, soprattutto di carattere finanziario, previste per il mancato rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità 2015 a carico di città metropolitane, province e comuni.</p> <p>In particolare, per le province e le città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, nonché della Sicilia e della Sardegna che non hanno rispettato i vincoli del Patto di stabilità 2015 viene meno la sanzione di natura finanziaria che avrebbe previsto la riduzione delle risorse in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo assegnato (realizzata tramite riduzione del fondo perequativo sperimentale di riequilibrio ovvero tramite versamento al bilancio dello Stato del relativo importo).</p>
<p>2. Nel 2016, ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, la sanzione di cui alla lettera <i>a</i>) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.</p>	<p>In sede di conversione del decreto legge, sono state introdotte anche alcune deroghe alle sanzioni in capo ai Comuni, che recepiscono solo parzialmente istanze sollevate dall'Anci.</p> <p>In particolare, <b>il comma 2</b> prevede che la sanzione di natura finanziaria si applica non per l'intero importo previsto dalla norma, ma solo per il 30% dello sforamento. Restano ferme tutte le altre sanzioni, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dell'ultimo triennio;</li> <li>il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti</li> <li>il blocco delle assunzioni del personale;</li> <li>la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.</li> </ul>

<p>3. La sanzione di cui alla lettera <i>a)</i> del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2016 ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, è ridotta di un importo pari alla spesa per l'edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2015, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema <i>web</i> della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica.</p>	<p>Il <b>comma 3</b> introduce una ulteriore deroga per i comuni che hanno sfiorato il Patto 2015 per interventi di edilizia scolastica. Per tali comuni, infatti, la sanzione finanziaria si riduce ulteriormente per un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel 2015, purché tale importo non sia già stato escluso dal saldo ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno. Pertanto, i comuni che non hanno rispettato il Patto e vogliono beneficiare di tale previsione devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della RGS all'indirizzo <a href="http://pareggiobilancio.mef.gov.it">http://pareggiobilancio.mef.gov.it</a>, le spese sostenute nel 2015 per interventi di edilizia scolastica. Il termine per tale comunicazione è fissato in 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</p> <p>Restano confermate tutte le altre sanzioni in capo ai comuni che non hanno rispettato il Patto per interventi di edilizia scolastica.</p>
<p>4. La sanzione di cui alla lettera <i>a)</i> del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 e che nell'anno 2016 risultino estinti a seguito di fusione.</p>	<p>La sanzione finanziaria non si applica neppure ai comuni che non hanno rispettato il Patto 2015 e che, dando origine a fusione con altri comuni, risultano estinti. In sostanza, la sanzione finanziaria di un comune "fuso" non viene estesa al nuovo comune risultante da fusione.</p> <p>Restano, anche in questo caso, confermate tutte le altre sanzioni di carattere non finanziario, la cui applicabilità resta tuttavia dubbia.</p>
<p>5. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Con riferimento all'anno 2015, nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito del 31 marzo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, la sanzione di cui al comma 26, lettera <i>d)</i>, del presente articolo non si applica purché la certificazione sia stata trasmessa entro il 30 aprile 2016».</p>	<p>Viene integrata la disciplina concernente la certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista ai sensi dell'art. 31, comma 20, della l. n. 183/2001. Si prevede che nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dopo il 31 marzo, ma comunque entro il 30 aprile 2016, e sia rispettato il patto di stabilità interno, la sanzione consistente nel divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo non si applica.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8.</b> <b><i>(Riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane)</i></b></p>	
<p>1. Al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro del predetto versamento a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario è ripartito, per l'anno 2016, per 650 milioni di euro a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per la restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria.».</p>	<p>L'art. 8 modifica i criteri di riparto del taglio alle risorse previsto dalla legge di stabilità 2015 in capo a province e città metropolitane, relativamente alla quota incrementale previsto per l'anno 2016. In particolare, il comma 418 della legge di stabilità 2015 prevede un incremento del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2016 dovuto da province e città metropolitane di complessivi 900 milioni di euro a carico degli enti delle Regioni a statuto ordinario e di 100 milioni di euro a carico degli enti delle Regioni Siciliana e Sardegna. Tale incremento si aggiunge al contributo già richiesto nel 2015 (1 miliardo di euro complessivi), per il quale è stato confermato nel 2016 il riparto adottato nell'anno 2015.</p> <p>La disposizione del <b>comma 1</b> prevede che la riduzione di spesa incrementale di 900 milioni di euro dovuta dalle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il 2016, da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, è posta a carico degli enti di area vasta e delle province montane per un importo pari a 650 milioni di euro, e di 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane delle RSO e di Reggio Calabria.</p>
<p>1-<i>bis</i>. Per l'anno 2016, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.</p>	<p>L'ammontare complessivo della riduzione di spesa corrente prevista dal comma 418 della legge di stabilità 2015 a carico di ciascuna provincia e città metropolitana per l'anno 2016 è quantificato nella tabella 1 allegata al decreto.</p>
<p>1-<i>ter</i>. Per l'anno 2016, l'ammontare del contributo di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario è stabilito negli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.</p>	<p>Il contributo complessivo pari a 245 milioni di euro per le province delle regioni a statuto ordinario e di 250 milioni di euro per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica per il 2016, è ripartito tra gli enti come da tabella 2 allegata al decreto.</p>

	Si evidenzia che il contributo assegnato alle città metropolitane delle RSO e a Reggio Calabria compensa integralmente il taglio incrementale per il 2016 di cui al comma precedente.
1- <i>quater</i> . Per l'anno 2016, l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di cui al comma 764 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario è stabilito negli importi indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto.	Le risorse che sono destinate alle province delle regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2016 (e che ammontano complessivamente a 39,6 milioni di euro, pari al 66% del fondo di 60 milioni di euro previsto dal comma 764 della legge di stabilità 2015) sono ripartite tra gli enti come da tabella 3 allegata al decreto.
<b>Articolo 9.</b> <b><i>(Prospetto verifica pareggio di bilancio e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita)</i></b>	
1. Dopo il comma 712, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono inseriti i seguenti: «712-bis. Per l'anno 2016 le regioni, le province autonome, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712.».	L'articolo 9 introduce alcune modifiche alle norme sul pareggio di bilancio per effetto- in gran parte di emendamenti approvati in fase di conversione. Il nuovo <b>comma 712-bis</b> della Legge di Stabilità 2016 stabilisce che, limitatamente al 2016, le regioni, le province autonome, le città metropolitane e le province devono conseguire un saldo finale di competenza non negativo in sede di rendiconto. Tali enti non devono pertanto allegare alcun prospetto contenente le previsioni di competenza triennali al bilancio di previsione.
712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015».	Il <b>comma 712-ter</b> prescrive che, per il solo 2016, nel saldo finale di competenza non sono conteggiati gli impegni del perimetro sanitario, finanziati dal risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alla comunicazione delle variazioni di bilancio, non si applicano agli enti territoriali e non territoriali.	I <b>commi 1-bis</b> e seguenti introducono alcune semplificazioni nelle comunicazioni contabili a carico degli enti locali.  In particolare, il comma 1- bis stabilisce che gli enti territoriali e non territoriali non devono comunicare alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso il Ministero

	dell'economia e delle finanze, le informazioni inerenti le variazioni di bilancio.
1-ter. All'articolo 18, comma 2, della legge 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, le relative variazioni» sono soppresse.	Analogamente al comma 1-bis, il <b>comma 1-ter</b> dispone che le amministrazioni pubbliche, diversamente da quanto precedentemente normato, non devono più trasmettere alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, le comunicazioni inerenti le variazioni del bilancio di previsione.
1-quater. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «, le relative variazioni» sono soppresse.	Il <b>comma 1-quater</b> , conformemente a quanto prescritto dal comma 1-ter, dispone che le amministrazioni pubbliche non devono più trasmettere alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, le comunicazioni inerenti le variazioni del bilancio di previsione.
1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.	Il <b>comma 1-quinquies</b> introduce una sanzione agli enti che non rispettano i termini previsti per l'approvazione e il relativo invio alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato. In particolare, ferma restando la procedura di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali prevista dall'art. 141 del TUEL prevista in caso di mancata approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti nei termini, il comma introduce il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale. Sono compresi in tale divieto anche la stipula di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Tale divieto viene meno nel momento in cui gli enti adempiono all'approvazione e all'invio dei documenti contabili indicati nel comma. Il divieto è esteso anche ai contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della disposizione del precedente periodo.
1-sexies. La misura di cui al comma 1-quinquies si applica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano	La sanzione di divieto di assunzione del personale prescritta dal comma 1-quinquies si applica alle regioni e alle province autonome di

<p>in caso di ritardo oltre il 30 aprile nell'approvazione preventiva del rendiconto da parte della Giunta, per consentire la parifica da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera <i>b</i>), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; essa non si applica in caso di ritardo nell'approvazione definitiva del rendiconto da parte del Consiglio.</p>	<p>Trento e di Bolzano nel caso in cui la Giunta non abbia proceduto all'approvazione preventiva del rendiconto entro il 30 aprile. Non si applica, invece, nel caso di ritardata approvazione definitiva del rendiconto da parte del Consiglio.</p>
<p>1-<i>septies</i>. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la misura di cui al comma 1-<i>quinquies</i> si applica sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto approvato dalla Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato dal Consiglio.</p>	
<p>1-<i>octies</i>. La prima applicazione dei commi da 1-<i>quinquies</i> a 1-<i>septies</i> è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016. Alle autonomie speciali e ai loro enti che applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato.</p>	<p>Il comma 1-<i>octies</i> fissa i termini per l'avvio a regime della norma, che decorrono dal bilancio di previsione 2017-2019, dal rendiconto 2016 e dal bilancio consolidato 2016. Per le autonomie speciali e i loro enti, che hanno applicato l'armonizzazione contabile prevista dal decreto legislativo 118/2011 a partire dal 2016 (anziché dal 2015 come tutti gli altri enti) la sanzione per il mancato invio delle comunicazioni contabili alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) si applica dall'esercizio in cui tali enti adottano i nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, il bilancio consolidato e il piano dei conti integrato.</p>

<p align="center"><b>Articolo 9-bis.</b> <b>(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali e delle loro variazioni)</b></p>	
<p>1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 174, comma 1: 1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse; 2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;</p>	<p><b>L'articolo 9-bis</b> introduce alcune importanti modifiche al testo unico degli enti locali in chiave di parziale armonizzazione e semplificazione delle regole contabili. In particolare, la norma di cui alla lettera a) modifica l'art. 174 TUEL, prevedendo che la presentazione dei documenti di programmazione (bilancio di previsione, finanziario e DUP, corredati dei rispettivi allegati) da parte della Giunta al Consiglio comunale sia disciplinata dal regolamento di contabilità e non necessiti del parere Organo di revisione dei conti. Tale parere potrà essere presentato dal revisore, in qualità di organo di collaborazione del Consiglio, prima dell'avvio dell'iter di discussione in Consiglio dei documenti ai fini della loro approvazione, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità degli enti locali.</p>
<p>b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: « e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione»;</p>	<p>Le lettere b) e c), unitamente al comma 2, modificano le norme sulle variazioni di bilancio. La <b>lettera b)</b> (modifica all'art. 175 TUEL) specifica che le variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione sono di competenza della Giunta.</p>
<p>c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: « e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta».</p> <p>2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «dall'articolo 3, comma 4, di</p>	<p>La <b>lettera c)</b>, introducendo una nuova voce all'art. 175, co. 5-quater, del TUEL e il comma 2, che modifica il d.lgs. 118/2011, chiariscono che, in caso di variazioni di esigibilità della spesa, sono di competenza dirigenziale, fatto salvo l'obbligo di comunicazione trimestrale alla Giunta:</p> <p>le variazioni degli stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate (<b>co. 1, lett. c)</b>; le variazioni relative ai contributi a rendicontazione escluse quelle afferenti al Fondo Pluriennale Vincolato (<b>co. 2)</b>. La flessibilità del bilancio così introdotta equipara le variazioni di FPV contenenti risorse da indebitamento alle variazioni relative agli stanziamenti correlati a mutui di tipo flessibile, così come agli</p>

<p>competenza della giunta» sono inserite le seguenti: «, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa».</p>	<p>stanziamenti correlati a trasferimenti "a rendicontazione", che prevedono l'erogazione in funzione della spesa. In sostanza, una volta finanziata un'opera e avviato l'iter realizzativo, le variazioni di cronoprogramma, che rappresentano eventi di natura meramente gestionale, hanno il medesimo trattamento e la medesima flessibilità, a prescindere dalle caratteristiche delle fonti di finanziamento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 9-ter.</b> <b><i>(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui dei comuni)</i></b></p>	
<p>1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l'anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.</p>	<p><b>L'articolo 9-ter</b> introduce una norma volta a favorire l'estinzione anticipata, totale o anche parziale, dei mutui e dei prestiti obbligazionari, a carico dei comuni. Per affrontare tale problematica, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l'anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.</p>
<p>2. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema <i>web</i> del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 ottobre 2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre 2016.</p>	<p><b>Il comma 2</b> specifica le modalità di richiesta del contributo. Il termine per l'invio, tramite il sito web del Ministero dell'interno, delle domande è fissato al 31 ottobre per l'anno in corso e dal 31 marzo per il biennio 2017-2018. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, dovranno essere determinati criteri e modalità per l'invio delle domande. Tale decreto dovrà essere emanato entro il 30 settembre 2016.</p> <p>Si segnala a tal proposito che la norma non specifica alcun termine entro il quale il contributo debba essere assegnato agli enti. Si evidenzia, tuttavia, come tale termine non possa essere successivo al 30 novembre, data entro la quale i comuni devono approvare le variazioni di bilancio. I comuni avrebbero, così, la possibilità di impegnare entro l'anno il contributo accertato.</p> <p>In tal modo l'operazione non ha effetti sul saldo finale di competenza: in entrata, infatti, si registra un trasferimento da Amministrazione centrale che controbilancia gli oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti. Pertanto, le spese sostenute dal comune, valide ai fini del vincolo di finanza pubblica, hanno la loro</p>

	<p>corrispondente entrata, anch'essa rilevante ai fini del saldo, e non si crea alcun impatto negativo.</p> <p>Nel caso in cui, invece, le somme accertate dal comune non possano essere impegnate nello stesso anno, queste dovranno confluire in <b>avanzo vincolato</b>, non costituendo pertanto un'entrata rilevante ai fini del saldo.</p>
<p>3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.</p>	<p>Il <b>comma 3</b> indica la modalità di copertura finanziaria delle somme erogate per l'estinzione anticipata dei mutui. In particolare, la copertura delle risorse a valere sul 2016 (14 milioni di euro) è assicurata dalla contestuale riduzione del fondo, previsto dalla legge di stabilità 2016, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015; per il biennio 2017-2018 (48 milioni di euro annui) la copertura è invece garantita dal Fondo per il federalismo amministrativo e, in particolare, da fondi già destinati ai Comuni per l'esercizio delle funzioni catastali.</p>
<p>4. Per l'anno 2016, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementata, fino ad un massimo di 26 milioni di euro, con le risorse rivenienti dall'applicazione ai comuni della sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 accertato, al 30 settembre 2016, ai sensi del medesimo articolo 31 della legge n. 183 del 2011, e a tal fine mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.</p>	<p>Il <b>comma 4</b> incrementa la dotazione del fondo, per l'anno 2016, fino ad un massimo di 26 milioni di euro. Le ulteriori risorse sono reperite attraverso l'acquisizione della sanzione di carattere finanziario applicata agli enti che hanno sfiorato il Patto di stabilità 2015, accertato al 30 settembre 2016.</p>
<p><b>Articolo 10-bis.</b> <b>(Modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di pareri della Corte dei conti alle regioni e agli enti locali)</b></p>	
<p>1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte</p>	<p><b>L'art. 10-bis</b> prevede che le richieste di pareri in materia di finanza pubblica possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti dai rappresentati dei comuni, province</p>

<p>direttamente alla Sezione delle autonomie: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».</p>	<p>e città metropolitana in seno alla Conferenza unificata e non soltanto alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, se istituito). Si tratta di un dispositivo utile a determinare nel tempo un orientamento più uniforme della giurisprudenza contabile, che in diversi importanti casi ha prodotto pareri e giudizi delle sezioni regionali significativamente divergenti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13-ter.</b> <b><i>(Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per l'anno 2016)</i></b></p>	
<p>1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'applicazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sospesa dal 1° settembre al 31 dicembre 2016.</p>	<p><b>L'articolo 13-ter</b> riguarda la non applicazione di taluni aumenti già disposti sul prelievo da Addizionale comunale sui diritti d'imbarco. Si tratta di norme che non coinvolgono la quota spettante ai Comuni sedi di sedimi aeroportuali o con essi confinanti, che – come è noto – costituisce una parte minima del prelievo. Va però segnalato che restano irrisolte le questioni poste ripetutamente dall'Ance per ciò che riguarda: l'arbitraria decurtazione delle quote comunque spettanti ai Comuni, che tra il 2007 e il 2015 ha comportato una perdita di circa 85 milioni di euro; la revisione della procedura di calcolo e assegnazione del gettito dovuto, caratterizzata da scarsa trasparenza.</p>
<p>2. All'onere derivante dal comma 1, pari complessivamente a 60 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per 25 milioni di euro per l'anno 2016, mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e per 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla</p>	

<p>compensazione in termini di indebitamento netto per 25 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.</p>	
<p>3. Al ristoro delle minori entrate dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.</p>	
<p>4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	
<p>5. Per l'anno 2019, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 6-<i>quater</i>, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementata di 0,32 euro. Il gettito addizionale derivante dal predetto incremento è acquisito a patrimonio netto dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-<i>ter</i> del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.</p>	
<p>6. L'incremento di cui al comma 5 potrà essere rideterminato in riduzione, tenuto conto dell'andamento delle entrate e delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. A tal fine, l'INPS, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, trasmette, entro il 31 luglio dell'anno successivo, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione contenente l'aggiornamento della situazione economico-finanziaria del predetto Fondo sul periodo di otto anni individuato</p>	

dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.	
<b>Articolo 14.</b> <b><i>(Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria)</i></b>	
<p>1. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota <i>pro capite</i> determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al</p>	<p>La norma, che riprende una proposta avanzata dall'ANCI, ha la finalità di facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, tramite l'erogazione di anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento dei debiti pregressi.</p> <p>La disposizione prevede che l'anticipazione venga destinata all'incremento della massa attiva per il risanamento degli enti locali dissestati, sia a favore di quelli già destinatari di analoghe provvidenze sia a favore dei nuovi enti dissestati. Per tale finalità è previsto un contributo triennale (dal 2016 al 2018) fino ad un massimo di 150 milioni annui per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2016 ed un analogo contributo biennale (per gli anni 2019 e 2020) di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto successivamente al 1° giugno 2016 o lo dichiareranno entro la fine del 2019.</p> <p>Il Ministero dell'interno concede ed eroga l'anticipazione di liquidità, effettuando la ripartizione in base alla massa passiva censita ed alla dimensione demografica. Le somme sono erogate all'ente locale che, in tempi molto brevi (entro 30 giorni dall'erogazione) deve metterle a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione che - a sua volta - dovrà provvedere (entro 90 giorni) al pagamento dei debiti finanziati. Le somme anticipate saranno poi restituite in base ad un piano di ammortamento (della durata massima ventennale) unitamente agli interessi.</p> <p>L'erogazione dell'anticipazione non comporta effetti ai fini della determinazione del saldo finale di competenza. La restituzione dell'anticipazione rileva solo per gli interessi passivi a valere sulle anticipazioni (da imputare al titolo I della spesa).</p>

<p>decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuta a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito <i>internet</i> del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	
<p>1-bis. Per le province e le città metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.</p>	<p>La disposizione fissa un limite massimo all'anticipazione che potrà essere erogata a favore di province e città metropolitane, prevedendo che questa sia pari a 20 euro per abitante, coerentemente con quanto previsto dall'art. 243-ter, comma 3 per gli enti in pre-dissesto</p>
<p>1-ter. All'articolo 259, comma 1-ter, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».</p>	<p>La norma estende da quattro a cinque anni (compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto) il termine entro il quale i comuni con popolazione inferiore o pari a 20.000 abitanti, le province e Città Metropolitane in dissesto devono completare la riorganizzazione dei</p>

	<p>servizi e la razionalizzazione degli organismi partecipati al fine raggiungere l'equilibrio, diversamente dai Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, per i quali la suddetta riorganizzazione rimane ferma in 3 anni.</p> <p>Si ricorda che tale soluzione è comunque prevista dall'art. 259, comma 1-ter, del Testo Unico solo nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20% dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli eventuali organismi partecipati, i cui costi incidono sul bilancio degli enti.</p>
<p align="center"><b>Articolo 15.</b> <b><i>(Piano riequilibrio finanziario)</i></b></p>	
<p>1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 714, al primo periodo, le parole: «del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2015» e, al secondo periodo, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2016».</p>	<p>La norma, che riprende una proposta ANCI a favore degli enti in pre-dissesto, consente di estendere la possibilità di rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio pluriennale prevista dal comma 714 della Legge di Stabilità 2016, anche agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio o ne hanno conseguito l'approvazione nel corso dell'anno 2015.</p> <p>Si ricorda che la Corte dei Conti ha interpretato come la distinzione tra rimodulazione e riformulazione del piano sia "simmetrica a quella tra enti che abbiano avuto il piano approvato o lo abbiano solo adottato" (Deliberazione n. 13/SEZAUT/2016/QMIG).</p> <p>Inoltre, viene fissato un termine congruo, non più il 31 luglio 2016 (sei mesi dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016), bensì il 30 settembre 2016, per procedere alla rimodulazione o riformulazione del piano presentato o approvato.</p> <p>La portata della norma è tuttavia limitata dal fatto che, anche nel caso di riformulazione/rimodulazione del Piano, secondo la Corte dei Conti l'assorbimento del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui deve rientrare nell'arco decennale del Piano stesso e non si può uniformare alle più favorevoli condizioni previste per la generalità degli enti dalle norme sull'armonizzazione (DM 2 aprile 2015)</p>

<p>2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714 è aggiunto il seguente:</p> <p>«714-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.».</p>	<p>La previsione di cui al nuovo <b>comma 714-bis</b> dà facoltà agli enti in pre-dissesto di rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio, al fine di inserire il disavanzo derivante dal rendiconto 2015, aumentando così il montante delle passività che possono essere ripianate su un arco temporale massimo decennale (o periodo inferiore in base alla durata del piano originariamente approvato). Viene altresì consentito di inserire nel piano anche i debiti fuori bilancio non inclusi originariamente.</p>
<p><b>Articolo 15-bis.</b> <b>(Norme relative alla disciplina del dissesto)</b></p>	
<p>1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 256, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis»;</p>	<p>Agli Enti in dissesto, per i quali la massa attiva non è sufficiente al pagamento dell'intera massa passiva, ipotesi molto frequente atteso il divieto, ex art- 249 TUEL, per gli enti che hanno deliberato il dissesto di contrarre nuovi mutui direttamente a carico dell'Ente e la difficoltà di beneficiare dell'ipotesi prevista dall'art. 255 del TUEL (mutuo finanziato dallo Stato per il risanamento degli enti dissestati), nonché di realizzare proventi a seguito della alienazione del patrimonio disponibile, viene data la possibilità di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. pre-dissesto) per il pagamento del residuo debito.</p> <p>Ciò comporta che anche gli enti in dissesto possono accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, al fine di beneficiare di un'anticipazione, da restituire nel termine massimo di 10 anni. Tale anticipazione può essere concessa nel limite</p>

di 300 euro per abitante per i comuni ovvero di 20 euro per abitante per le province o per le città metropolitane.

La restituzione dell'anticipazione non comporta effetti ai fini della determinazione del saldo finale di competenza, se non per gli interessi passivi a valere sulle anticipazioni che vanno imputate al titolo I della spesa.

Si ricorda che, in caso di accesso al fondo di rotazione, l'ente è tenuto ad adottare, entro il termine dell'esercizio finanziario, stringenti misure di riequilibrio, che si sostanziano in tassative riduzioni, su base percentuale, di alcune spese correnti (243-bis, comma 9):

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso il taglio dei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria;

b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del 10% delle spese per prestazioni di servizi;

c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del 25% delle spese per trasferimenti finanziati attraverso risorse proprie;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

Inoltre, con tale previsione normativa viene estesa anche agli enti in dissesto la facoltà già in essere per gli enti in pre-dissesto di contrarre mutui, anche in deroga dei limiti previsti dal comma 1 dell'articolo 204 per la generalità degli enti (importo annuale degli interessi, e delle altre forme di indebitamento in essere non superiore all'8% dei primi 3 titoli delle entrate, come risultanti dal rendiconto del penultimo anno).

Condizione necessaria per la contrazione dei mutui rimane, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 9-bis del TUEL, il rispetto di due vincoli (funzionale e quantitativo):

la necessità di procedere a tale forma di indebitamento per la copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

	l'importo del nuovo mutuo non può essere superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.
b) all'articolo 258, comma 3, dopo le parole: «può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso l'erario,».	La <b>lettera b)</b> , che riprende una proposta Anci, esplicita che anche l'Erario è incluso tra i creditori dell'ente dissestato per i quali l'organo straordinario di liquidazione (OSL) può proporre un accordo transattivo per il pagamento di una quota parte del credito vantato. Ciò significa che l'organo straordinario di liquidazione può definire transattivamente anche le pretese dell'Erario, e risolvere il relativo credito offrendo il pagamento di una somma compresa tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia da parte del creditore ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.
<b>Articolo 16.</b> <b><i>(Disposizioni in materia di personale)</i></b>	
1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.	La disposizione, che recepisce le istanze dell'ANCI formalizzate in sede di Conferenza Unificata, abroga la previsione contenuta nella legge finanziaria per il 2007 che dava rilievo, tra le misure volte al contenimento della spesa di personale, anche alla riduzione dell'incidenza della spesa di personale sul complesso delle spese correnti. Nel corso degli anni si è consolidato l'orientamento (sia da parte della Ragioneria generale dello Stato che della Corte dei Conti) che l'art. 1, comma 557, lett. a), della L. n. 296/2006, ora abrogato, avesse carattere programmatico e di principio e non immediatamente precettivo. Tuttavia con due recenti deliberazioni (n. 27/2015 e 16/2016) la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, ha mutato indirizzo affermando la diretta precettività della disposizione, con la conseguente applicazione del divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo per gli Enti non in regola, rendendo indispensabile un intervento emendativo. Si evidenzia che l'art. 16, 1 comma, del D.L. 113/2016 ha abolito con decorrenza immediata il presupposto sul quale poggiava l'applicazione della sanzione del divieto assunzionale di cui al comma 557-ter della stessa legge 296, formalmente non abrogato e che continua ad essere

	<p>applicabile agli Enti che non abbiano assicurato il contenimento in valore assoluto delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (ai sensi del combinato disposto tra il comma 557 e il comma 557-quater della medesima legge).</p> <p>Si, ritiene, pertanto, che le Amministrazioni che nel 2015 non abbiano registrato la riduzione del rapporto fra spese di personale e spese correnti di cui alla norma abrogata non sono soggette al divieto assunzionale richiamato dal citato comma 557-ter.</p>
<p>1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».</p>	<p>Ai Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, che abbiano un numero di dipendenti inferiore a quello ammesso per gli Enti locali in condizione di dissesto sulla base del rapporto medio dipendenti/popolazione per la corrispondente fascia demografica, è consentito un turn-over al 75% della spesa per il personale cessato nell'anno precedente, in luogo del 25% già previsto dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 228, L. n. 208/2015) con riferimento al personale non dirigente per il triennio 2016-2018. Restano ferme le disposizioni di maggior favore per i Comuni che nel 2015 non erano soggetti al Patto di stabilità (sostituzioni in base al numero dei cessati nell'anno precedente), per le Unioni e per i Comuni istituiti a seguito di fusione (turn over al 100% della spesa per il personale cessato nell'anno precedente)..</p>
<p>1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.</p>	<p>Si prevede la riattivazione delle procedure di mobilità volontaria per i Comuni e le Città metropolitane situati nelle Regioni ove sia stato ricollocato almeno il 90% del personale soprannumerario delle province. Su questo punto è importante ricordare come con nota n. 37870/2016 il Dipartimento della Funzione pubblica ha dato attuazione ad una disposizione della legge di stabilità 2016, proposta e ottenuta dall'ANCI al fine di anticipare il prima possibile lo sblocco delle assunzioni di personale al completamento dei processi di mobilità nelle singole Regioni, disponendo il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli Enti territoriali situati nelle 4 regioni (Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Marche) nelle quali si è pressoché completata la ricollocazione del personale soprannumerario. Di conseguenza i Comuni e le Unioni di Comuni di quelle Regioni riacquistano la</p>

	<p>disponibilità anche delle facoltà assunzionali riferite alle annualità 2015 e 2016. Con lo stesso provvedimento viene disposto anche lo sblocco del reclutamento per il personale di polizia municipale nelle Regioni Puglia e Molise (misura già adottata nei mesi scorsi per gli Enti locali situati nelle Regioni Basilicata, Marche, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Veneto).</p>
<p>1-<i>quater</i>. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».</p>	<p>La disposizione stabilisce l'esplicita esclusione dal tetto alla spesa per il lavoro flessibile (spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009) degli incarichi a contratto conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL.</p>
<p>1-<i>quinquies</i>. All'articolo 1, comma 450, lettera <i>a</i>), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento» sono soppresse.</p>	<p>Vengono estese a tutti i Comuni istituiti a seguito di fusione (e non sono quindi più limitate a quelli che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento) le deroghe alle limitazioni assunzionali per i primi cinque anni dalla fusione introdotte dalla legge di stabilità 2015. Di conseguenza ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17.</b> <b>(Personale insegnante ed educativo)</b></p>	
<p>Dopo il comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti i seguenti: « 228-bis. Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, per il sistema</p>	<p>Il <b>comma 228-bis</b> individua un budget assunzionale straordinario ed aggiuntivo rispetto alle ordinarie capacità assunzionali degli Enti locali (come da ultimo definite, per il triennio 2016-2018, dai commi 228 e 229 della stessa Legge di stabilità), finalizzato a garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia</p>

<p>nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.</p>	<p>e negli asili nido, in analogia con quanto disposto per il sistema nazionale di istruzione e formazione dalla L. n. 107/2015.</p> <p>La disposizione consente ai Comuni di definire un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo, necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016.</p> <p>Il piano straordinario può essere attuato negli anni 2016, 2017 e 2018, e non deve pregiudicare il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.</p>
<p><i>228-ter.</i> Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio scolastico 2016-2019, assumere personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a</p>	<p>Con riferimento al triennio scolastico 2016-2019, è possibile procedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del D.L. n. n. 101, dell'articolo 1, comma 558, della L. n. 296/2006, e all'articolo 3, comma 90, della L. n. 244/2007, nonché del personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami.</p> <p>Si ricorda che il comma 426 della L. n. 190/2016 ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per attuare le procedure speciali di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. n. 101/2013.</p> <p>Il secondo periodo del comma 228-ter individua la provvista finanziaria per procedere alle assunzioni disciplinate dal primo periodo: nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle norme di contenimento della spesa di personale, qualora le amministrazioni interessate possano sostenere a regime la spesa di personale riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale da stabilizzare, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, sono utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione del corrispondente valore di spesa dal tetto di spesa per il lavoro flessibile, come definito ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.</p>

<p>tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Per le finalità del comma 228-bis e del presente comma, i comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento. Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.</p>	<p>Il terzo periodo del comma 228-ter definisce un ulteriore canale di accesso, prevedendo che per le medesime finalità, i Comuni possono avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie. In tal caso, le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento.</p>
<p><i>228-quater.</i> Nei tempi stabiliti dal comma 228-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali</p>	<p>Si prevede la possibilità per gli enti locali e le istituzioni locali di esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. A tal fine è possibile prevedere la proroga delle graduatorie vigenti per un</p>

<p>maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali esperienze prevedendo, anche contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno centocinquanta giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p>	<p>massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. n. n. 101, dell'articolo 1, comma 558, della L. n. 296/2006, e all'articolo 3, comma 90, della L. n. 244/2007.</p>
<p><i>228-quinquies.</i> Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».</p>	<p>I Comuni che non sono in regola con il patto di stabilità 2015 possono dar luogo al piano straordinario di assunzioni previsto dal comma 228-bis ed applicare le procedure speciali definite dal comma 228-ter.</p>
<p><b>Articolo 18.</b> <b>(Servizio riscossione enti locali)</b></p>	
<p>1. Nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità, all'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».</p>	<p>Il <b>comma 1</b> proroga di ulteriori sei mesi, dal 30 giugno al 31 dicembre 2016, il termine di operatività del sistema di gestione della riscossione locale. A far data dal 1° gennaio 2017, Equitalia e le società da essa partecipate cesseranno di effettuare l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali e gli enti dovranno necessariamente ricorrere a procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di tali attività. Si tratta dell'ennesima proroga "al buio", che evita di affrontare almeno alcune questioni che avrebbero potuto trovare immediata sistemazione anche in attesa delle decisioni sul futuro di Equitalia. La revisione dell'ingiunzione fiscale, il riversamento diretto delle somme riscosse nella tesoreria comunale, l'accesso alle informazioni rilevanti ai fini fiscali e la semplificazione degli adempimenti, costituivano già alcuni dei principali obiettivi della delega fiscale (L. n. 23/2014), purtroppo non esercitata, la cui adozione può prescindere dalle scelte in materia di <i>governance</i> del sistema della riscossione locale. È auspicabile che</p>

	la lacuna sia colmata con la prossima legge di bilancio, anche considerando l'accresciuta rilevanza della materiale acquisizione delle somme dovute per tributi e tariffe dagli enti locali, alla luce del nuovo assetto contabile che sterilizza le entrate accertate di dubbia e difficile esigibilità attraverso il fondo obbligatorio dal 2015 (FCDE)
1-bis. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale è consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni.	Il comma 1-bis consente ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale di ricorrere alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti, comprese le sanzioni.
<b>Capo III NORME IN MATERIA AMBIENTALE</b>	
<b>Articolo 22.</b> <i>(Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Disposizioni per gli interventi dei commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane)</i>	
1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al Commissario straordinario, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli	L'articolo 22 persegue due differenti finalità. Una prima finalità (perseguita dai commi 1-7) è quella di far confluire, nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014 (relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077), al fine esplicitato nella norma di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime. A tal fine, il <b>comma 1</b> interviene in relazione alla predetta sentenza e dispone la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 41 c. 2 bis della legge 234/2012 che prevede un'articolata procedura che interessa le Regioni coinvolte. Tutti i finanziamenti statali destinati alla messa a norma di tali discariche, anche se trasferite alle amministrazioni territoriali o inserite in contabilità speciale, sono

<p>articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.</p>	<p>revocate e riassegnate al succitato Commissario su specifico conto di tesoreria provinciale di Roma.</p> <p>Una seconda finalità (<b>comma 8</b>) è quella di disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.</p>
<p>2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce sulla contabilità speciale di cui al comma 1 le risorse disponibili del Piano straordinario -- sezione attuativa e sezione programmatica -- di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p>	<p>Il <b>comma 2</b> dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 gg. dall'entrata in vigore del decreto, trasferisce sulla contabilità speciale, su richiamata, le risorse del fondo previsto dalla legge di stabilità 2014 (dotazione prevista 30 milioni per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015 con altri 10 milioni per il 2016, 2017 e 2018) per il finanziamento del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive di cui alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/ 2007.</p>
<p>3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonché quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), già trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario.</p>	<p>Secondo <b>il comma 3</b> anche le risorse della delibera CIPE 60/2012 destinate alle Regioni del mezzogiorno per interventi di depurazione acque e bonifica discariche e quelle dei fondi ordinari del ministero dell'ambiente su specifiche località, sono trasferite sul conto intestato al commissario straordinario, entro 30 gg. dall'entrata in vigore del decreto.</p>
<p>4. Le somme trasferite sulla contabilità speciale sono destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento ai sensi del comma 2-<i>bis</i> dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in ragione di tale finalità, decadono gli eventuali vincoli di destinazione esistenti su tali somme.</p>	<p><b>Il comma 4</b> prevede che le somme di cui ai commi precedenti sono destinate alla realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento, decadendo ogni eventuale vincolo di destinazione esistente sulle stesse.</p>
<p>5. Entro il 30 settembre 2016, il commissario straordinario fornisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti informativa sulle risorse trasferite</p>	<p>Ai sensi del <b>comma 5</b> entro il 30 settembre 2016 il commissario straordinario fornisce al CIPE ed alle competenti commissioni parlamentari un'informativa sulle risorse trasferite sullo specifico conto speciale di tesoreria.</p>

<p>a seguito dell'attuazione della presente disposizione sulla contabilità speciale di cui al comma 1.</p>	
<p>6. Il commissario straordinario comunica semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive ai fini di cui all'articolo 43, comma 9-<i>bis</i>, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e presenta un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1.</p>	<p><b>Il comma 6</b> prevede che il commissario straordinario debba comunicare semestralmente al Ministero dell'ambiente ed alle competenti commissioni parlamentari l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive nonché presentare un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori di messa a norma di tutte le discariche abusive interessate.</p>
<p>7. Le amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi non preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale.</p>	<p><b>Il comma 7</b> stabilisce che le amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con propri risorse previa sottoscrizione di specifici accordi (ai sensi dell'art. 15 della L. n 241/1990) con il Commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi però non preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale.</p>
<p>7-<i>bis</i>. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p><b>Il comma 7 bis</b> introduce alcune modifiche all'articolo 7 comma 6 del dl 133/2014 convertito con modifiche in legge 164/2014 affinché siano disponibili, per gli interventi di bonifica non oggetto di procedura di infrazione, le risorse del fondo istituito presso il Ministero dell'Ambiente, in precedenza destinato ai soli interventi di adeguamento dei servizi idrici. Il Fondo è alimentato con la revoca delle risorse già stanziati e non utilizzate relative alla delibera CIPE 60/2012 ed alla delibera CIPE 87/2012, relativa alla Programmazione regionale delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio.</p>
<p>a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077»;</p>	<p>Nello specifico la nuova norma prevede che il succitato fondo sia espressamente destinato anche alle bonifiche dei siti non oggetto di procedura di infrazione; che si alimenti con la revoca delle risorse derivanti dalle richiamate delibera CIPE destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non</p>

	<p>oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, al 30 giugno 2016, non sono stati assunti atti giuridicamente vincolanti; vengono eliminate la procedura prima prevista, relativa all'intervento del presidente della Regione per l'elenco degli interventi da effettuare ed alla verifica dell'ISPRA sugli stessi nonché il previgente vincolo per l'utilizzo del fondo, legato all'affidamento al gestore unico d'ambito per il SII.</p>
b) al secondo periodo:	
1) dopo le parole: «dell'11 luglio 2012,» sono inserite le seguenti: «e dalla delibera del CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 256 del 2 novembre 2012,»;	
2) le parole da: «destinate ad interventi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla data del 30 giugno 2016, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti»;	
c) al terzo periodo, le parole: «della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e» sono sostituite dalle seguenti: «, delle stesse delibere del CIPE n. 60/2012 e n. 87/2012 nonché»;	
d) il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.	
7-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire la massima conoscenza degli atti conseguenti alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 ovvero alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 in merito alla causa C-196/13, istituisce nel proprio sito <i>internet</i> istituzionale un'apposita sezione con il titolo: «Discariche abusive», dove sono riportate le seguenti informazioni:	<p>Il <b>comma 7 ter</b> interviene in materia di trasparenza rispetto alle procedure relative alla procedura di infrazione 2003/2077 e relativa sentenza di condanna. Prevede che il Ministero dell'ambiente pubblichi sul proprio sito internet una specifica sezione sulle discariche abusive contenente le informazioni inerenti l'elenco delle discariche abusive aggiornato semestralmente; l'ammontare della multa forfetaria e semestrale comunicata dalla Commissione; lo stato dell'arte di procedimento di rivalsa dello stato nei confronti delle amministrazioni responsabili; lo stato delle bonifiche aggiornato semestralmente rispetto alla sentenza; le risorse finanziarie utilizzate dal commissario per ogni discarica abusiva.</p>

a) l'elenco delle discariche abusive oggetto della condanna ovvero l'elenco aggiornato semestralmente dalla Commissione europea e inviato al Governo italiano;	
b) l'ammontare della multa forfetaria e delle multe semestrali comunicate dalla Commissione europea al Governo italiano;	
c) l'attuazione del procedimento di rivalsa, di cui al comma 9-bis dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna;	
d) lo stato delle bonifiche aggiornato ad ogni semestre successivo alla sentenza;	
e) le risorse finanziarie impegnate per ogni discarica abusiva oggetto della sentenza, in quanto utilizzate dal commissario straordinario di cui al presente articolo.	
7- <i>quater</i> . Le informazioni di cui al comma 7- <i>ter</i> sono aggiornate almeno ogni sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono riportate nei siti <i>internet</i> istituzionali degli enti territoriali nei cui territori sono ubicate le discariche abusive oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.	Il <b>comma 7-<i>quater</i></b> prevede l'aggiornamento almeno semestrale delle informazioni succitate, a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Viene altresì previsto che le informazioni siano anche riportate nei siti web istituzionali degli enti territoriali nei cui territori si trovano le discariche oggetto della sentenza della Corte.
8. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:	Il <b>comma 8</b> modifica una norma del dl 133/2014 convertito con modifiche in legge 164/2014 e prevede l'inserimento di due commi aggiuntivi ai sensi dei quali:
«7- <i>bis</i> . I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della	I commissari straordinari previsti per accelerare la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia sul trattamento delle acque reflue urbane vi provvedono con le risorse previste ai sensi della delibera CIPE 60/2012 mediante procedure ad evidenza pubblica di cui al d.lgs 50/2016, informando dell'esito delle stesse la presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Ambiente e l'Agenzia per la coesione territoriale.

<p>tutela del territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale.</p>	
<p>7-ter. Le contabilità speciali da essi detenute sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del medesimo Ministero.».</p>	<p>Le contabilità speciali detenute dai succitati commissari si alimentano su richiesta degli stessi - per la quota coperta dalla precedente delibera CIPE - con una quota di anticipo fino al 20% di ciascun intervento e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo. Le verifiche sono compiute dagli stessi commissari che hanno anche l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze – RGS secondo le specifiche previste dalla circolare ministeriale n. 18 del 30.4.2015.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Capo V</b> <b>NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 24.</b> <b><i>(Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche)</i></b></p>	
<p>1. Al fine di assicurare le migliori condizioni per il completamento del percorso di risanamento delle gestioni e per il rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p>	<p>L'articolo nei primi commi prevede una serie di disposizioni riguardanti il settore delle fondazioni lirico sinfoniche, che, nonostante i molti interventi di riforma degli ultimi anni, continuano ad avere diverse criticità, soprattutto sul versante della sostenibilità economica. In particolare:</p>
<p>a) al comma 1, alinea, le parole da «strutturalmente» a «economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «non compatibili con la necessità di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;</p>	<p>I <b>commi 1-3</b> prevedono delle precisazioni e lievi modifiche, rispetto alle norme attuali, in merito alle condizioni da rispettare per garantire l'equilibrio economico-finanziario degli enti;</p>

<p><i>b)</i> al comma 1, lettera <i>a)</i>, le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;</p>	
<p><i>c)</i> al comma 9, lettera <i>a)</i>, le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione»;</p>	
<p><i>d)</i> al comma 14, le parole: «entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico e, entro l'esercizio 2018, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».</p>	
<p>2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale sia economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «del pareggio economico, in ciascun esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».</p>	
<p>3. All'articolo 5, comma 1-<i>bis</i>, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo le parole: «predetti piani di risanamento» sono inserite le seguenti: «, ancorché non abbiano proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».</p>	
<p>3-<i>bis</i>. Al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma 1, nonché di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, con</p>	<p>Con i <b>commi 3-bis e 3-ter</b> viene data facoltà al Governo di provvedere ad una riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle Fondazioni, da attuare con regolamenti da adottare entro il 30 giugno</p>

<p>uno o più regolamenti da adottare, entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:</p>	<p>2017, previo parere della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.</p>
<p>a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria;</p>	
<p>b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» o «teatro lirico-sinfonico», con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità;</p>	
<p>c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera b), anche della dimostrazione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, della capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attività, della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana;</p>	
<p>d) definizione delle modalità attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l'attribuzione della qualifica conseguente;</p>	
<p>e) previsione che, nell'attuazione di quanto previsto alla lettera b), l'eventuale mantenimento della partecipazione e</p>	

<p>della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti a legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche.</p>	
<p><i>3-ter.</i> Sugli schemi di regolamento di cui al comma <i>3-bis</i> è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma <i>3-bis</i> sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari.</p>	
<p><i>3-quater.</i> Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria di tali enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento:</p> <p><i>a)</i> al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;</p>	<p>Nel comma <b>3-quater</b> vengono previste delle drastiche misure di contenimento della spesa per le Fondazioni che, nelle more della riforma delle stesse, non raggiungano il pareggio di bilancio.</p>
<p><i>b)</i> le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario;</p>	

<p>c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le missioni all'estero dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, è ridotto nella misura del 50 per cento;</p>	
<p>d) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:</p>	
<p>« <i>d-bis</i>) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367».</p>	
<p>3-<i>quinquies</i>. All'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «alle istituzioni culturali, nonché».</p>	<p>I due commi successivi contengono due norme aventi una valenza più generale:  il <b>3-quinquies</b> prevede che il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applichi alle "istituzioni culturali";</p>
<p>3-<i>sexies</i>. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ha la stessa natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nonché nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire</p>	<p>il <b>3-sexies</b>, attraverso una norma interpretativa, intende risolvere il problema creato da una recente pronuncia del Tar che ha censurato il Decreto del Mibact sulla riforma dei criteri di attribuzione dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo.</p>

<p>apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.</p>	
<p>3-<i>septies</i>. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.</p>	<p>Il comma <b>3-<i>septies</i></b> interviene proprio sulla questione della proroga delle concessioni demaniali marittime disponendo la validità ex lege, dei rapporti concessori già instaurati e pendenti in base all'art. 1, comma 18, del D.L. n. 194 del 2009. Si tratta della norma che ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la durata delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative in essere alla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2009) e in scadenza entro il 31 dicembre 2015.</p>
<p>3-<i>octies</i>. All'articolo 1, comma 484, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede» e le parole: «il rilascio» sono soppresse.</p>	<p>Il comma <b>3-<i>octies</i></b> novella invece il comma 484 della legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) che ha recentemente disposto la sospensione fino al 30 settembre 2016 dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, quindi dei procedimenti (relativi alla decadenza, revoca e sospensione delle concessioni demaniali) sui quali fosse iniziato un contenzioso alla suddetta data, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e ai procedimenti rispetto ai quali sussistessero contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni.</p> <p>Viene infatti disposta la sospensione fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, anziché fino al 30 settembre 2016, dei procedimenti pendenti relativi alle concessioni demaniali e di quelli su cui sussistono contenziosi relativamente ai canoni.</p>